

Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271(1).

(1) Il d.l.s. 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 182 del 5 agosto 1989, con avviso di rettifica nella G.U. n. 227 del 28 settembre 1989, consta di un articolo così formulato: « 1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto. - 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ».

TITOLO I
Norme di attuazione
CAPO V
Disposizioni relative agli atti

Autenticazione della sottoscrizione di atti.

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni [100², 162¹, 583³ c.p.p.; 35², 56¹], l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria [1 reg.], dal notaio, dal difensore [96, 97, 100, 101 c.p.p.], dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal [giudice conciliatore] (1), dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

(1) A decorrere dal 1° maggio 1995 « giudice di pace » ai sensi della [l. 21 novembre 1991, n. 374](#), v. in particolare artt. 39-49. V. anche [d.l.s. 28 agosto 2000, n. 274](#).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA)(Testo A).

PARTE II
PARTE II
VOCI DI SPESA
TITOLO I
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

(L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.